

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

58.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, in materia di individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (5065)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18
Balestracci Nello (DC), <i>Relatore</i>	3, 6, 8, 17
Ciaffi Adriano (DC)	5, 7, 8, 17
Ferrara Giovanni (PCI)	4, 7, 8, 17
Pacetti Massimo (PCI)	4
Soddu Pietro (DC)	17
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4, 17, 18
Votazione nominale:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, i deputati Pietro Ingrao e Giacomo Mancini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Silvana Fachin Schiavi e Valdo Spini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, in materia di individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (5065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, in materia di individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi ».

L'onorevole Balestracci ha facoltà d'integrare la relazione già svolta.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Desidero soltanto aggiungere un'ulteriore riflessione su questo disegno di legge che, com'è noto, è stato presentato dal Governo per ottemperare ad una sentenza con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del combinato di-

sposto degli articoli 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge n. 818 del 1984.

Essendosi determinata una situazione di vuoto legislativo, si è ritenuto necessario integrare il testo della citata legge con nuove norme sostitutive di quelle dichiarate illegittime.

L'inserimento nella tabella A, allegata al disegno di legge in discussione, dell'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi fa sì che le eventuali modifiche della tabella medesima, connesse con una naturale evoluzione tecnologica, possano essere adottate soltanto con un provvedimento avente forza di legge.

Mi permetto di segnalare all'attenzione della Commissione la necessità di valutare l'elemento di rigidità che deriva dall'impostazione del testo in esame, cui ritengo possibile ovviare con un articolo aggiuntivo 3-bis del seguente tenore: « Eventuali, successive modificazioni alla tabella A annessa alla presente legge, relative alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti, sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica adottato, su proposta del ministro dell'interno formulata di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

Questo articolo aggiuntivo permetterebbe di ottemperare alla prescrizione formulata dalla Corte costituzionale e, nello stesso tempo, di ovviare all'inconveniente di un continuo processo di revisione legislativa derivante da variazioni della tabella A dovute all'evoluzione dei sistemi produttivi.

Desidero inoltre annunciare la presentazione di un articolo aggiuntivo 3-ter — puramente interpretativo dell'articolo 4 della legge n. 966 del 1965 — del seguente tenore: « Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, i depositi e le industrie pericolosi ivi indicati sono quelli determinati dalla tabella A annessa alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e dalle eventuali successive modificazioni apportate alla tabella medesima ai sensi della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASSIMO PACETTI. Noi comunisti non abbiamo alcunché da osservare in merito al disegno di legge in discussione giacché riteniamo del tutto condivisibili le censure mosse dalla Corte costituzionale alla legge n. 818 del 1984. Pur tuttavia desideriamo cogliere questa occasione per ricordare, ancora una volta, il grave inadempimento da parte del Governo in materia di nulla osta di prevenzione incendi.

Già in due precedenti occasioni, il Governo si era impegnato a presentare un disegno di legge tendente a superare il criterio dei nulla osta provvisori, che va protraendosi ormai da molti anni. Riteniamo dunque che il Governo debba essere richiamato, in questa sede, al rispetto dell'impegno a suo tempo assunto, non potendo più addurre a giustificazione della sua inadempienza le difficoltà di concertazione interministeriale.

GIOVANNI FERRARA. Non posso che condividere le considerazioni testé esposte dal collega Pacetti. Desidero soltanto richiamare l'attenzione della Commissione e quella del Governo sui due emendamenti poc'anzi annunciati dal relatore, sulla cui necessità nutro qualche dubbio giacché ho l'impressione che, attraverso una siffatta integrazione del testo legislativo presentato dal Governo, possa determinarsi una situazione se non identica certamente analoga a quella che è stata oggetto di censure da parte della Corte costituzionale.

Si tratta, in sostanza, di un caso di delegificazione che pone problemi di incompatibilità con l'articolo 25 della Costituzione, perché attraverso un atto di efficacia formale inferiore alla legge si mira a definire condizioni tali per cui si possano poi applicare sanzioni penali a carico di determinate categorie di cittadini. Dubito, cioè, che in tal modo si possa porre in essere un atto legislativo conforme alla Costituzione, dato che si tratta di materia penale.

Tali ragioni mi inducono a richiedere al relatore di chiarire ulteriormente le sue proposte per convincermi, oppure di ritirarle, anche se mi rendo conto che esse sono dettate dalla concreta esigenza di evitare il continuo intervento del legislatore.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Devo innanzitutto rilevare come gli articoli aggiuntivi del relatore vengano presentati soltanto ora: a mio avviso, vi sono argomentazioni a favore sia della posizione del relatore (basata sulle esigenze collegate all'evoluzione tecnologica), sia delle preoccupazioni dell'onorevole Ferrara. Infatti, se in futuro venisse modificata con decreto del Presidente della Repubblica la tabella A annessa alla presente legge, potrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, che potrebbe accoglierla mantenendo una giurisprudenza uniforme.

D'altro canto, poiché, come sottolineato dall'onorevole Pacetti, il Governo deve predisporre un disegno di legge in materia di nulla osta di prevenzione incendi, la questione potrebbe essere affrontata in quella sede, sanando ora con una sollecita approvazione del disegno di legge in esame l'attuale situazione di vuoto legislativo.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ferrara ha posto una questione di ammissibilità degli articoli aggiuntivi presentati dal relatore ...

GIOVANNI FERRARA. No, ho posto una questione di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Mi è sembrato che si trattasse di ammissibilità; comunque, desidero rilevare che non è esatta l'affermazione secondo la quale la giurisprudenza della Corte costituzionale esclude la legittimità di un parziale rinvio ad atti non legislativi per il completamento della fattispecie penale; la giurisprudenza della Corte costituzionale, anzi, esplicitamente afferma che il principio di legalità della pena — e quindi di riserva legislativa nella descrizione della fattispecie — è di valenza generale, ma non integrale. È vero, quindi, che non sarebbe accettabile un rinvio puro e semplice ad atti con forza inferiore alla legge, ma è anche vero che il rinvio a tale tipo di atti è ammissibile quando sia corredato da elementi tali da costituire sufficiente garanzia circa l'uso del potere amministrativo.

Il problema è pertanto quello di definire come realizzare il rinvio. Vi sono due strade possibili: o rimandiamo l'esame del provvedimento al fine di compiere un approfondimento oppure, accogliendo il suggerimento del sottosegretario Spini, spostiamo la questione nell'ambito del preannunciato disegno di legge del Governo in materia di nulla osta di prevenzione incendi, compiendo atto di fede nei confronti della tempestività dell'intervento del Governo, sinora mancato.

Devo però far presente, soprattutto ai colleghi dell'opposizione, che se non si afferma una concezione flessibile dei principi costituzionali invocati, si finirà per alimentare di fatto il fenomeno della decretazione d'urgenza. Cosa potrebbe fare, infatti, il Governo, se messo alle strette? Non potendo servirsi di atti amministrativi per il principio di legalità della pena, di fronte all'evoluzione tecnologica, non potrebbe che emanare decreti-legge per aggiornare la tabella, visto che gli ordinari tempi dell'attività legislativa non consentirebbero soluzioni alternative. Inoltre, a mio avviso, il legislatore, occupandosi dell'esame analitico di tabelle, viene meno ai propri compiti istituzionali.

ADRIANO CIAFFI. Ritengo che il problema di cui ci stiamo occupando sia di una certa rilevanza per la nostra Commissione; a mio avviso, dovremmo fare chiarezza su alcuni equivoci della legislazione, che hanno condotto a determinate censure della Corte costituzionale.

L'equivoco legislativo di fondo che ha portato alla sentenza di illegittimità costituzionale di alcune norme della legge n. 818 del 1984 non è dissipato neppure dal disegno di legge in discussione: mentre, infatti, la sanzione penale deve colpire necessariamente comportamenti od attività, nella tabella allegata al provvedimento non vengono definite attività, ma impianti o stabilimenti nei quali si svolgono determinate attività. La tabella, infatti, fa riferimento a « stabilimenti, impianti, depositi, officine », mentre a mio avviso essa dovrebbe concernere attività, per cui dovrebbe contenere espressioni verbali come « esercitare, operare, fare » e così via.

È per tale motivo che sorge la perplessità del relatore Balestracci, il quale nota che, qualora sia preferibile richiedere per un impianto quattro finestre anziché tre, ciò deve avvenire non per mezzo della legge; d'altro canto, non è questo che intende sostenere la Corte costituzionale.

Se l'equivoco di fondo tra impianti ed attività viene riportato nella modifica legislativa che stiamo discutendo, vi saranno nuovamente cittadini che di fronte ad una sanzione penale comminata per una determinata attività, e non per un impianto di cui sono titolari, solleveranno una questione di legittimità costituzionale per il fatto che sanzioni penali sono state oggetto di delegificazione.

Con gli articoli aggiuntivi del relatore 3.02 e 3.03, che tengono conto delle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti, nuovamente non ci si riferisce alle attività, ma alle tecniche ed alle strumentazioni, che possono essere modificate con decreti del Presidente della Repubblica. Ma la realtà è che tutte le attività sono

esigenze tecniche. Dunque non è corretto elencare nella tabella A, sotto il titolo « Attività », stabilimenti, impianti, depositi ed officine, che sono invece oggetti.

La mia opinione è che gli articoli aggiuntivi annunciati dal relatore accentuino tale discrasia e che le perplessità espresse dal rappresentante del Governo siano fondate.

Invito pertanto l'onorevole Balestracci a fornire ulteriori chiarimenti, ritenendo che l'aver elencato come attività cose che attività non sono non valga certo a rimuovere l'equivoco di fondo che ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittime alcune norme della legge n. 818 del 1984.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NELLO BALESTRACCI, Relatore. Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente non era stato possibile concludere la discussione di questo disegno di legge semplicemente perché il rappresentante del Governo — assente da quella seduta e sostituito da un suo collega — aveva in precedenza annunciato la presentazione, in quella stessa mattina, di emendamenti che allora non erano, evidentemente, a nostra conoscenza.

Dunque, il problema relativo alla presentazione dei miei articoli aggiuntivi dev'essere inquadrato con un pò di coerenza sia da parte del Governo, sia da parte della Commissione. Invito pertanto il sottosegretario Spini a non farne una questione decisiva.

Se il Governo ritiene che il proprio disegno di legge sia esaustivo di tutta la problematica in esame, non ho alcunché da obiettare. Desidero soltanto — poiché la tabella A è stata assunta nel testo del primo articolo di questo provvedimento e perciò diviene elemento di legislazione caratterizzante — porre all'onorevole Spini (senza voler entrare nel merito dell'obiezione relativa all'indicazione di oggetti sotto il titolo « Attività », sollevata in maniera forse un pò faziosa dall'onorevole

Ciaffi, quasi che egli abbia voluto spaccare il capello in quattro, o addirittura in otto) la questione se il Governo ritenga che questo disegno di legge possa davvero tutelare, nella fase di applicazione, le attività in esso indicate.

Nel presentare i miei due articoli aggiuntivi, ho posto in evidenza la difficoltà di trovare un'ideale formulazione, trattandosi di conciliare le diverse esigenze tecniche di sicurezza degli impianti. Le parole « relativa alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti » tendono ad introdurre un certo criterio nel processo di delegificazione attivato dal Governo. Se tuttavia tale criterio fosse ritenuto insufficiente, potrebbe essere integrato da ulteriori criteri.

Quanto all'obiezione sollevata dall'onorevole Ciaffi, ritengo che essa non sia fondata. Infatti, poiché gli impianti sono i presupposti delle attività, è ovvio che la sicurezza di queste ultime discenda da quella dei primi.

Possiamo premettere tutto ciò che vogliamo, ma risulta comunque chiaro che l'elenco degli impianti è implicitamente il presupposto di quello delle attività che vi si svolgeranno. Su questo punto dovremmo essere tutti un pò più tranquilli.

Qualora il Governo ritenga che questa materia necessiti di un apprezzamento complessivo, tenga conto del fatto che attualmente c'è una situazione di vuoto legislativo. Se dunque è in grado di colmare rapidamente tale vuoto, lo dichiari.

Ho voluto porre un'esigenza reale, che dev'essere in qualche misura soddisfatta.

PRESIDENTE. Do atto al relatore della tempestività con cui ha presentato i suoi articoli aggiuntivi.

Esprimendo un'opinione mia personale — cui non intendo, ovviamente, vincolare la Commissione — sostengo che l'articolo aggiuntivo 3-bis, proposto dall'onorevole Balestracci non incorra in censure di legittimità costituzionale, perché il potere di specificazione del Governo è sufficientemente vincolato. Desidero inoltre far osservare che, se approvassimo oggi — secondo il mio auspicio — questo disegno di

legge, accetteremmo le indicazioni, date dagli organi amministrativi che hanno preparato il provvedimento stesso, riguardo alle attività (intese in senso commercialistico, non in senso materiale) e daremmo ragione al relatore, il quale ha sostenuto che non si pongono problemi in ordine all'identificazione delle attività, le cui caratteristiche sono implicite nell'elencazione di cui alla tabella A.

Dunque, non mi sento di affermare che l'articolo aggiuntivo 3-bis presenta complicazioni sul piano della legittimità costituzionale. In ogni caso, tale articolo aggiuntivo non sarebbe travolto da un'eventuale censura dell'articolo 3 da parte della Corte costituzionale. Se tuttavia quest'ultima lo dichiarasse incostituzionale, dovremmo saper fare capire ad essa che il Parlamento non può essere organo definitorio di tabelle. È giusto che la prima volta si dia attraverso una legge l'immagine complessiva delle situazioni oggetto di controlli; ma è altrettanto giusto che su quanto accadrà dopo sia il Governo, attraverso i suoi organi tecnici, a disporre ed ad assumersi le sue responsabilità nei confronti dei cittadini.

Se i due emendamenti annunciati poc'anzi saranno mantenuti, dipende dalla volontà del relatore. Per parte mia, ritengo che siano entrambi ammissibili e che sfuggano ad eventuali censure da parte della Corte costituzionale.

Avverto che il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo 3-bis del seguente tenore:

« 1. I versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, nonché quelli derivanti dalle prestazioni previste dall'articolo 2, primo comma, lettera c) e dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono attribuiti, nella misura del 20 per cento, all'Opera nazionale assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nella misura del 60 per cento allo speciale fondo per il miglioramento dei servizi del Corpo nazio-

nale dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 ».

Faccio presente al sottosegretario Spini che tale articolo aggiuntivo (presentato anch'esso in tempo utile e quindi ammissibile) può essere votato soltanto in linea di principio giacché reca variazioni nell'imputazione della spesa.

Passiamo all'esame degli articoli:

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è premesso il seguente comma:

« I titolari delle attività indicate nell'allegata tabella A sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ».

ADRIANO CIAFFI. Per i motivi primi esposti, annuncio la presentazione di due emendamenti, volti ad aggiungere, all'articolo 1 ed all'articolo 2, ai rispettivi capoversi dopo la parola; « attività », le parole « svolte negli impianti ».

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Ciaffi che può invitare il relatore ed il rappresentante del Governo a fare proprie le sue proposte di modifica, le quali però, se approvate, finirebbero per cambiare completamente il senso complessivo del provvedimento.

GIOVANNI FERRARA. Se avessi avuto la possibilità d'interloquire dopo l'intervento dell'onorevole Ciaffi, avrei potuto chiarire meglio il mio punto di vista.

PRESIDENTE. Le attività corrispondono agli impianti.

ADRIANO CIAFFI. Le sanzioni penali devono riguardare le attività, non gli impianti; la modifica che propongo permetterebbe di risolvere la questione di legittimità costituzionale, poiché le attività

svolte negli impianti verrebbero precisate, mentre gli impianti potrebbero essere modificati nelle loro caratteristiche tecniche in via amministrativa.

GIOVANNI FERRARA. Per quanto riguarda la costruzione degli impianti?

ADRIANO CIAFFI. È l'esercizio dell'attività negli impianti che ha bisogno di nulla osta; la ditta che costruisce un impianto non deve richiedere il nulla osta.

GIOVANNI FERRARA. Chi costruisce un impianto che non risponde ai requisiti richiesti è un soggetto che pone in essere un'attività criminosa oppure no?

ADRIANO CIAFFI. No, perché il nulla osta viene rilasciato successivamente; il collaudo avviene ad opera realizzata. In precedenza viene espresso un parere sul progetto da parte dei vigili del fuoco, ma il nulla osta è relativo al collaudo.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Vi sono nulla osta per le scuole, gli ospedali, e così via; non si può prescindere.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa sorta di conversazione debba essere conclusa. Se non erro, né il relatore né il Governo intendono accedere alla proposta di modifica dell'onorevole Ciaffi; d'altronde, trovandoci in prima lettura, eventuali correzioni potranno essere apportate nel corso dell'esame del disegno di legge nella sede del Senato.

ADRIANO CIAFFI. Desidero preannunciare il mio voto contrario sugli articoli 1 e 2 così come formulati, poiché essi perpetuano un equivoco legislativo, confondendo le attività con gli impianti in cui le attività medesime si svolgono. Ciò rende illegittima la modifica in via amministrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti: più corretto sarebbe stato, invece, individuare con legge le attività sanzionate penalmente e consentire che le caratteristiche tecniche degli impianti potessero essere modificate con provvedimento amministrativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Nell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 è premesso il seguente comma:

« Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui all'allegata tabella A, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con 1 ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Alla legge 7 dicembre 1988 n. 814, è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

Rilevato l'erroneo riferimento normativo contenuto all'articolo 3, presento il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole legge 7 dicembre 1988, n. 814 con le seguenti legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. 1.

Labriola.

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo alla tabella allegata che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA A

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h . . .	3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	
a) compressi:	
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc	3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):	
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg	6
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	
a) compressi:	
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc	3
b) disciolti o liquefatti:	
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc	3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:	
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc	6
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	6
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione . .	6

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	6
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	3
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:	
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc	6
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc	6
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc	3
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc	6
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
con quantitativi da 500 a 1.000 kg	6
con quantitativi superiori a 1.000 kg	3

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60 per cento in volume:	
con capacità da 0,2 a 10 mc	6
con capacità superiore a 10 mc	3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti del ministro dell'interno 18 ottobre 1973, pubblicato nella <i>G.U.</i> n. 273 del 22 ottobre 1973, e 18 settembre 1975, pubblicato nella <i>G.U.</i> n. 253 del 22 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60 per cento di perossido di idrogeno	3
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li relativi depositi	6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato . . .	6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	6
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	3
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 dell'allegato A del decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella <i>G.U.</i> n. 339 del 12 dicembre 1983:	
da 500 a 1.000 q.li	6
superiori a 1.000 q.li	3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:	
da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:	
da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:	
da 25 a 75 addetti	6
oltre 75 addetti	3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	6
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
63) Centrali termoelettriche	3

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw . .	6
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, eccetera	6
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti	6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti	6
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	6
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	6
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	3
74) Cementifici	3
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	6
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (articolo 1, secondo comma, lettera <i>b</i>), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:	
— impianti nucleari;	
— reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;	
— impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;	
— impianti per la separazione degli isotopi;	
— impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	6
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	u.t.
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	6
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.t.
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	u.t.

ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, e ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti	6
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m	u.t.
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	u.t.
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	u.t.
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	u.t.

(È approvata).

Avverto che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 3-bis.

1. Eventuali, successive modificazioni alla tabella A annessa alla presente legge, relative alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti, sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica adottato, su proposta del ministro dell'interno formulata di concerto con il ministro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e con gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

3. 02.

Il Relatore.

ART. 3-ter.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 26

luglio 1965, n. 966, i depositi e le industrie pericolosi ivi indicate sono quelli determinati dalla tabella A annessa alla legge 7 dicembre 1984 n. 818 e dalle eventuali successive modificazioni apportate alla tabella medesima ai sensi della presente legge.

3. 03.

Il Relatore.

Ricordo che il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni relativi ai soli servizi previsti dal-

l'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, nonché quelli derivanti dalle prestazioni previste dall'articolo 2, primo comma, lettera c) e dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono attribuiti, nella misura del 20 per cento, all'Opera nazionale assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nella misura del 60 per cento allo speciale fondo per il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335.

3. 01.

Il Governo.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione dei miei articoli aggiuntivi 3.02 e 3.03.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione per gli articoli aggiuntivi 3.02 e 3.03 del relatore.

GIOVANNI FERRARA. Mi dichiaro contrario agli articoli aggiuntivi 3.02 e 3.03 del relatore, poiché sono convinto che essi siano in contrasto con quanto prescrive l'articolo 25 della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale; ritengo, infatti, che non possa essere delegificata una materia rientrante nell'ambito dell'articolo 25 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a riformulare l'articolo aggiuntivo 3.02, sostituendo alla parola « modificazioni » la parola « integrazioni », poiché mi sembra che a quest'ultima il relatore intenda riferirsi.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Accetto l'invito a riformulare l'articolo aggiuntivo 3.02 come suggerito dal presidente.

ADRIANO CIAFFI. In sostanza, si viene così a prevedere una tabella « aperta »,

che può essere ampliata e modificata con atto amministrativo; si sanzionano penalmente, cioè, attività che vengono determinate in via amministrativa.

PRESIDENTE. Sì, l'onorevole Ferrara è contrario all'articolo aggiuntivo per questo motivo.

ADRIANO CIAFFI. Condivido l'opinione dell'onorevole Ferrara; si rafforzano infatti le mie preoccupazioni: mentre le modificazioni riguardano lo stesso tipo di impianto previsto nella tabella che viene approvata in questa sede, le integrazioni concernono attività aggiuntive censurabili penalmente per via amministrativa. Per esempio, mentre le modificazioni potrebbero riguardare uno zuccherificio che viene attrezzato con strumentazioni elettroniche, le integrazioni possono essere relative ad impianti del tutto diversi, per i quali vengono previste sanzioni penali.

Preannuncio pertanto il mio voto contrario sugli articoli aggiuntivi del relatore.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. A dirla francamente, non riesco più a capire il senso di questa discussione. È chiaro che, se un'attività è desueta, l'impianto che l'ha svolta cessa automaticamente la produzione; di conseguenza, viene meno la previsione del controllo antincendio.

Se l'evoluzione tecnologica impone altre attività, subentra un atto integrativo (che può essere definito come si vuole, anche come modifica).

PIETRO SODDU. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di entrambi gli articoli aggiuntivi presentati dal relatore, nonostante il permanere di alcuni dubbi. Può darsi, infatti, che qualcuno ravvisi nelle modifiche tabellari proposte quei difetti che sono stati segnalati dagli onorevoli Ferrara e Ciaffi.

Il fatto che soltanto questa parte sia assoggettabile all'eventuale intervento della Corte costituzionale ci convince che in questo modo si colma un vuoto legislativo e contemporaneamente si tenta di affermare una linea che forse non è del

tutto illegittima dal punto di vista costituzionale.

Insomma, restano alcuni dubbi; ma possiamo correre qualche rischio pur di compiere un passo in senso positivo.

PRESIDENTE. Le cose stanno proprio come l'onorevole Soddu ha detto, perché l'eventuale censura della Corte costituzionale colpirebbe soltanto questa disposizione.

Del resto, la giurisprudenza della Corte costituzionale è molto incerta su questo punto. Dunque, il parlamento dovrebbe incoraggiarla — nei limiti del possibile — verso la delegificazione.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3.02, su cui il Governo ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3.03, su cui il Governo ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione.

(È approvato).

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 3.01, considerato che il suo mantenimento osterebbe alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge entro la giornata odierna.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Avverto che la votazione del disegno di legge avverrà nel prosieguo di questa seduta.

La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 13,20.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Procediamo alla votazione per appello nominale sul disegno di legge n. 5065.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 5065, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, in materia di individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi » (5065):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	6
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amato, Balestracci, Barbera, Bertoli, Binetti, Cappiello, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ciaffi, Ciocci, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Forleo, Frasson, Gei, Gitti, Labriola, Mattarella, Mazzuconi, Novelli, Occhetto, Pacetti, Riggio, Spini, Soddu, Strumendo, Vecchiarelli e Zampieri.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 31 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO